



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 8/21 del 15/01/2021

Oggetto: ACCORDO TRA AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E IL COMUNE DI SIENA, EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE PRATICHE A SANATORIA DI UN IMMOBILE POSTO IN SIENA VIA BANDINI N. 45/47: APPROVAZIONE

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

Presidente: Marco Moretti

Segretario: Francesco Piarulli

Presenti: Giovanni Maria Avena, Guido Badalamenti, Anna Maria Beligni,
Simone Consani, Vincenzo Zampi

Assenti: Lorenzo Ciaccio, Umberto Lamia, Gabriele Minelli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Richiamato il contratto del 27.12.2013 n. 4658 di repertorio e n. 307 di archiviazione, registrato a Siena il 14.1.2014 al. n° 3, a rogito del Segretario Comunale del Comune di Siena, in forza del quale l'Azienda acquistava l'immobile di proprietà del Comune di Siena posto in Siena, Via Bandini n. 45/47, censito al NCEU del Comune di Siena Fg. 132 - Part. 471 - Sub 6,9,10, adibito a mensa universitaria ed uffici al fine di ristrutturare, valorizzare l'immobile ed implementare l'attività di ristorazione studentesca nella città di Siena;
- Considerato che nell'atto sopracitato è riportata la seguente dichiarazione. "*la parte alienante, richiamate le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 <.....>, dichiara, ai sensi della L. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001, che l'immobile oggetto del presente atto risulta edificato anteriormente al 1 settembre 1967 e che per il bene oggetto del presente contratto non ricorre nessun motivo di sanatoria, non avendo subito dalla suddetta data ad oggi alcun mutamento di destinazione per cui fossero stati richiesti permessi di costruzione, concessioni, licenze, autorizzazioni o preventive presentazioni di dichiarazioni di inizio attività*"
- Dato atto che l'Azienda, con provvedimento del Direttore n. 306 del 10.7.2018 assunto a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ha dato incarico al Raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l'Arch. Antonio Marcon di Firenze di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile in parola;
- Rilevato che nel corso degli accertamenti propedeutici alla redazione di tale progetto, sono state eseguite, a cura del professionista incaricato, ricerche presso gli archivi della Soprintendenza per i beni paesaggistici della Provincia di Siena e del Comune di Siena dalle quali è emerso che alcuni elementi edilizi di dettaglio dell'immobile non risultano del tutto conformi dal punto di vista paesaggistico ed edilizio;
- Accertato, a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Comune di Siena, che tali elementi in difformità siano sanabili ai sensi dell'attuale normativa edilizia e paesaggistica;
- Considerato come la predetta situazione sia da imputarsi ad un mero errore materiale intervenuto al momento del perfezionamento della compravendita in cui non è stata posta evidenza delle parziali difformità edilizie e paesaggistiche ma che, proprio in ragione della natura sanabile riconosciuta alle stesse, sia necessario procedere in termini celeri alla loro sanatoria per consentire il proseguimento dell'iter amministrativo

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

delle procedure propedeutiche all'esecuzione dei lavori di riqualificazione della mensa;

- Rilevato che, in applicazione delle disposizioni normative vigenti nel Comune di Siena, la richiesta delle sanatorie di cui trattasi comporterebbe l'assunzione di oneri determinati dall'applicazione della sanzione pecuniaria connessa e che, in considerazione della genesi dell'atto di trasferimento di proprietà del bene all'Azienda e delle conseguenti responsabilità gravanti sulle parti del negozio giuridico, detto onere dovrebbe essere assunto dal venditore e non dall'acquirente;
- Ritenuto, in ragione della caratterizzazione pubblica delle parti, nonché per esigenze di praticità e rapidità procedurale, che sia l'Azienda a farsi promotrice delle richieste di sanatoria ai sensi dell'art. 209 L.R.T. 65/2014 e che il Comune di Siena per tali pratiche non applicherà alcun onere e/o sanzione al richiedente;
- Dato atto che l'obiettivo cui tende l'intervento sull'immobile in questione è espressione condivisa della finalizzazione delle parti verso il perseguimento di un interesse pubblico comune ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visto, pertanto, lo schema di accordo tra Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e il Comune di Siena, ex art. 15 della l. 241/1990 per la realizzazione di due pratiche a sanatoria di un immobile posto in Siena via Bandini n. 45/47 che, in numero di 5 (cinque) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'accordo tra Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e il Comune di Siena, ex art. 15 della l. 241/1990 per la realizzazione di due pratiche a sanatoria dell'immobile posto in Siena via Bandini n. 45/47 che, in numero di 5 (cinque) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di autorizzare il il Presidente del C.d.A. a sottoscrivere l'accordo di cui al punto 1, apportando in sede di stipula quelle modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
3. Di dare mandato alla Direzione di porre in essere gli atti necessari per dare attuazione alla presente Deliberazione.
4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Deliberazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti

Firmato digitalmente*